



**COMUNE DI VOGHIERA
(Provincia di Ferrara)**

**REGOLAMENTO INCENTIVI
GESTIONE ENTRATE**

Art. 1, comma 1091, Legge 30 dicembre 2018, n. 145

Approvato con Delibera di GC n. 36 del 05/06/2024

INDICE

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

Articolo 2 – Costituzione del Fondo

Articolo 3 – Destinazione del Fondo

Articolo 4 – Trattamento accessorio

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di potenziare le risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al fine di disciplinare le modalità di riconoscimento del trattamento accessorio del personale dipendente, anche incaricati di Elevata Qualificazione con funzioni dirigenziali, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi assegnati al Servizio Tributi;

Articolo 2 – Costituzione del Fondo

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'articolo 1 del presente Regolamento è istituito un apposito Fondo incentivante.
2. Il Fondo incentivante è alimentato dalla *percentuale massima prevista dalla Legge* in termini di maggior gettito derivante dall'attività di contrasto all'evasione, su iniziativa dell'Ente, nell'anno precedente a quello di riferimento, così come risultante dal conto consuntivo approvato.
3. Il Fondo IMU/TARI è alimentato dalle seguenti fonti di entrata:
 - a) le riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento Imu e Tari, indipendentemente dall'anno di notifica degli atti di accertamento stessi;
 - b) 50% delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento Imu e Tari notificati dall'ente col supporto di società esterne non concessionarie dell'attività di accertamento .
4. Il fondo IMU/TARI è pari al 5% delle entrate, di cui al precedente comma 2, rimosse nell'anno precedente a quello di riferimento, così come risultanti dal conto consuntivo approvato.
5. Ferme restando le modalità di alimentazione del Fondo, in sede di predisposizione del bilancio di previsione, si tiene conto delle riscossioni, da calcolarsi con le percentuali di cui al comma 2, realizzate *nell'anno precedente a quello in cui è predisposto il bilancio di previsione*. In alternativa, la stima delle risorse che alimenteranno il Fondo può essere operata sulla base degli importi relativi al recupero dell'evasione Imu/Tari *iscritti nel bilancio di previsione precedente a quello di costituzione del Fondo*.
6. La quantificazione definitiva delle risorse confluite nel Fondo è determinata con riferimento alle riscossioni di cui al comma 3 certificate nel bilancio consuntivo approvato nell'anno di riferimento.

Articolo 3 – Destinazione del Fondo

1. La ripartizione del Fondo tra quota da destinare al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e quota da destinare al riconoscimento del trattamento accessorio al personale dipendente è stabilita annualmente, in sede di predisposizione del bilancio di previsione e, per il primo anno di applicazione, in occasione della delibera di variazione dello stesso, *su proposta del responsabile del Settore Finanza*, in considerazione delle effettive necessità di potenziamento delle risorse strumentali del Servizio Tributi. Il fondo è prioritariamente destinato all'incentivazione del personale nei limiti massimi previsti dalla normativa mentre l'eventuale differenziale tra somme accantonate e somme destinate ad incentivare il personale del Servizio Tributi è destinata al potenziamento delle risorse strumentali.

Articolo 4 – Trattamento accessorio

1. Le risorse confluite nel Fondo, al netto delle eventuali risorse necessarie al potenziamento delle risorse strumentali, sono ripartite tra il personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del Servizio Tributi, privilegiando gli obiettivi di recupero dell'evasione dei tributi comunali e la partecipazione all'accertamento dell'evasione dei tributi erariali.
2. La quota del Fondo destinata al *trattamento economico accessorio* si considera *al lordo* degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione ed è erogata in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
3. La quota da attribuire ad *ogni dipendente*, compresi gli incaricati di Elevata Qualificazione, non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente.

4. In sede di approvazione annuale del Piano integrato di attività e organizzazione (Piao)/Performance vengono predeterminati gli obiettivi del Servizio Tributi per accedere al trattamento accessorio di cui al presente articolo, per i quali vengono definiti i tempi di attuazione, le fasi del processo, il personale coinvolto e gli indicatori di risultato ed eventualmente le percentuali di incentivazione qualora l'apporto di ciascun partecipante al progetto non sia suddiviso in parti uguali.
5. Le quote da attribuire ad ogni dipendente sono quantificate sulla base della percentuale di apporto quali-quantitativo alla realizzazione degli obiettivi del Servizio Tributi e sono erogabili successivamente all'approvazione del consuntivo del Piano della performance.
6. Eventuali quote del Fondo non utilizzate per il potenziamento delle risorse strumentali e non distribuite ai dipendenti, rappresentano economie di spesa dell'anno di riferimento e non possono essere riportate al successivo esercizio.